

POLITICA PER LA GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

(Versione 3 – Delibera Cda del 23 settembre 2009)

Il presente documento è redatto nel rispetto della Direttiva Europea 2004/39/EC del 21 Aprile 2004 relativa ai Mercati degli Strumenti Finanziari (MIFID), delle successive direttive e regolamenti comunitarie e delle disposizioni di applicazione individuabili nella normativa italiana (D.Lgs. n.58 del 24 Febbraio 1998 - Testo Unico della Finanza, Regolamento Consob n.16190 del 29 Ottobre 2007, Regolamento della Banca d'Italia e della Consob ai sensi dell'art.6, comma 2-bis, del TUF del 29 Ottobre 2007 e successive modificazioni e integrazioni). Esso è così suddiviso:

PREMESSA.....	1
OBIETTIVI.....	1
DEFINIZIONI.....	1
IDENTIFICAZIONE DELLE SITUAZIONI DI POTENZIALE CONFLITTO	2
MISURE ADOTTATE PER LA GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE	3

PREMESSA

Al pari di ogni istituzione finanziaria, Banca Promos, nel normale esercizio delle proprie attività incontra situazioni potenziali di conflitti di interesse che si possono manifestare in modo permanente od occasionale, nei confronti di un cliente o tra propri clienti.

Il manifestarsi/verificarsi di simili situazioni di potenziali conflitti di interesse è, in una certa misura, connaturato alle attività stessa degli intermediari che prestano alla clientela una pluralità di servizi di investimento. Per tale motivo, la disciplina in vigore, avuto riguardo all'impossibilità per gli intermediari di eliminare del tutto i conflitti di interesse, prescrive di provvedere alla loro corretta gestione, al fine di evitare che gli stessi possano generare un significativo pregiudizio ai clienti.

Alla luce del recepimento, da parte dell'ordinamento italiano, della disciplina in materia di conflitti di interesse prevista dalla nuova Direttiva europea sui servizi d'investimento (cd. MIFID), la Banca ha adottato misure al fine di identificare e gestire i conflitti d'interesse, nei confronti di clienti o fra clienti, rilevanti ai fini della normativa e idonei a danneggiare in modo significativo gli interessi dei clienti medesimi.

OBIETTIVI

In quest'ottica, Banca Promos ha quindi redatto il presente documento, che ha l'obiettivo di enunciare la *Politica di gestione dei conflitti di interesse* adottata.

Tale *Politica*, non tratta le situazioni di conflitto di interesse caso per caso, ma conformemente alle vigenti disposizioni di legge:

- individua, in relazione ai servizi e alle attività di investimento e ai servizi accessori prestati, le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse idoneo a ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti;
- illustra le procedure da seguire e le misure organizzative adottate dalla Banca al fine di evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli interessi dei clienti.

DEFINIZIONI

Conflitto d'interessi: nell'ambito delle attività disciplinate dalla MIFID, la situazione nella quale, nell'esercizio dei servizi e delle attività di investimento o dei servizi accessori della Banca, si determini una contrapposizione tra gli interessi della Banca (e/o dei suoi collaboratori e/o di soggetti aventi con essa un legame di controllo diretto o indiretto) e quelli dei suoi clienti ovvero dei clienti della Banca tra loro.

Cliente: persona fisica o giuridica alla quale vengono prestati servizi;

Soggetto Rilevante: ai sensi del Regolamento congiunto Banca d'Italia Consob del 29/10/2007 sono considerati "soggetto rilevanti" gli appartenenti alle seguenti categorie:

- i componenti degli organi aziendali, soci che in funzione dell'entità della partecipazione detenuta possono trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, dirigenti o promotori finanziari dell'intermediario;
- dipendenti dell'intermediario, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo dell'intermediario e che partecipino alla prestazione di servizi di investimento e all'esercizio di attività di investimento da parte del medesimo intermediario;
- persone fisiche che partecipino direttamente alla prestazione di servizi all'intermediario sulla base di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione di servizi di investimento l'esercizio di attività di investimento da parte del medesimo intermediario.

IDENTIFICAZIONE DELLE SITUAZIONI DI POTENZIALE CONFLITTO

La normativa vigente assegna un ruolo centrale alla capacità degli intermediari di identificare correttamente tutte le possibili situazioni di conflitto di interesse caratterizzanti la prestazione dei servizi di investimento. A tale scopo, la Banca ha individuato nell'Ufficio Compliance il soggetto responsabile per il corretto censimento delle situazioni di conflitto, fermo restando l'impegno da parte di tutte le strutture aziendali interessate a evidenziare e rappresentare ogni possibile interesse in conflitto con quello primario dell'investitore.

Criteri minimi di identificazione dei conflitti di interesse

La Banca si fa carico attraverso i propri dipendenti e le altre persone che agiscono per essa, di individuare i possibili conflitti di interesse al momento della prestazione di qualunque servizio e attività di investimento o servizio accessorio o di una combinazione di tali servizi.

Quale criterio minimo per l'individuazione dei conflitti d'interessi, la Banca considera se a seguito della prestazione di servizi ad un cliente, essa, un soggetto rilevante o un soggetto avente con essi un legame di controllo, diretto o indiretto:

- a) possano realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente;
- b) siano portatori di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo;
- c) abbiano un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato;
- d) svolgano la medesima attività del cliente;
- e) ricevano o possano ricevere da una persona diversa dal cliente, in relazione con il servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio.

A titolo di esempio, si elencano alcune situazioni in cui possono sorgere conflitti di interesse:

- casi in cui un'informazione è disponibile per Banca Promos o i suoi dipendenti e non è ancora pubblicamente nota; ad esempio a seguito delle relazioni personali di dipendenti, di organi aziendali e persone associate, se queste persone fanno parte di organi di vigilanza o comitati consultivi di altre imprese;
- allorquando Banca Promos incoraggia a dare la preferenza ad un particolare strumento finanziario (ad es. in connessione con analisi, consulenza, raccomandazioni o esecuzioni dell'ordine);
- allorquando Banca Promos svolge attività di consulenza alle imprese sulla struttura del capitale e sulla strategia industriale come pure fornisce servizi connessi a fusioni e acquisizioni.

Servizi e attività di investimento e servizi accessori prestati da Banca Promos

Sulla base delle autorizzazioni di cui dispone, la Banca presta i seguenti servizi:

- *Servizi di investimento:*
 - esecuzione di ordini per conto dei clienti;
 - negoziazione per conto proprio;
 - ricezione e trasmissione di ordini;
 - collocamento
- *Servizi accessori:*
 - custodia e Amministrazione di strumenti finanziari

“Mappatura dei potenziali Conflitti d'interesse”

I servizi e le attività di investimento prestati da Banca Promos sono sensibili in misura differente a circostanze di potenziale conflitto.

Banca Promos ha identificato, all'interno della propria struttura e dell'operatività che la caratterizza attraverso una “Mappatura dei potenziali Conflitti d'interesse”, le situazioni di conflitto di interesse, reali e potenziali, in cui

possa trovarsi la banca stessa, o i suoi collaboratori nell'ambito delle proprie attività e dei servizi svolti nei confronti dei clienti e che comportano un rischio di danneggiare in modo significativo gli interessi di uno o più clienti.

In concreto, le circostanze che potrebbero generare un conflitto di interessi idoneo a danneggiare in modo significativo gli interessi di uno o più clienti nell'ambito dei servizi prestati dalla Banca sono riconducibili alle macrotipologie descritte di seguito. In tali casi è dovuta al cliente l'informativa.

Negoziazione in conto proprio

Le principali tipologie di conflitti d'interesse reali individuate, riguardano casi in cui la banca è in contropartita diretta con clienti al dettaglio in operazioni di:

- compravendita di titoli di debito emessi da Banca Promos
- Pronti Contro Termine

Esecuzione ordini per conto di clienti

Le tipologie di conflitti di interesse reali individuate riguardano l'operatività tra:

- due clienti al dettaglio;
- due clienti professionali;
- un cliente al dettaglio ed un cliente professionale.

ed avente ad oggetto:

- compravendita di strumenti finanziari emessi da Banca Promos;
- compravendita di titoli obbligazionari negoziati su mercati OTC.

Collocamento

Le tipologie di conflitti di interesse reali individuate sono relative ai seguenti casi:

- allorquando Banca Promos è emittente e collocatore di propri strumenti finanziari;
- collocamento di strumenti per i quali Banca Promos partecipa al consorzio di collocamento.

MISURE ADOTTATE PER LA GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

Per evitare che i conflitti di interesse esistenti o potenziali identificati incidano negativamente sugli interessi dei clienti, la Banca ha definito un insieme di procedure da seguire e specifiche misure organizzative. Tali misure, di seguito illustrate, sono progettate per assicurare che l'affidamento di una pluralità di funzioni ai *soggetti rilevanti* impegnati in attività che implicano un conflitto di interesse non impedisca loro di agire in modo indipendente, così da evitare che tali conflitti possano essere potenzialmente pregiudizievoli per i clienti.

Principi deontologici

Sono stati stabiliti, nel "Codice Etico" i principi deontologici destinati a regolare lo svolgimento dei servizi ed attività di investimento e dei servizi accessori, tra i quali: integrità, equità, imparzialità, rispetto del segreto professionale e priorità assoluta degli interessi del cliente.

In particolare, il "Codice Etico" prevede che il comportamento nei confronti della clientela sia sempre conforme ai seguenti principi e valori fondamentali:

- centralità del cliente e sviluppo del servizio,
- etica e trasparenza,
- lealtà e correttezza,
- trattamento riservato delle operazioni e rispetto del segreto professionale,
- rispetto delle norme di legge e dei regolamenti emanati dagli organi di vigilanza.

Per consentire l'attuazione e l'osservanza di quanto previsto dal "Codice Etico," la Banca ha predisposto e reso operativi gli opportuni strumenti conoscitivi, applicativi, esplicativi, formativi, di aggiornamento, di informazione e sensibilizzazione per tutti i dipendenti e collaboratori. Inoltre, nell'ambito delle ordinarie attività di Internal Audit, sono previste periodiche attività di verifica allo scopo di monitorare il grado di osservanza da parte dei dipendenti e collaboratori delle disposizioni contenute nel Codice.

Regolamentazione Interna

Attraverso la regolamentazione interna, tra cui il "Codice Etico", il "Regolamento della Finanza", la procedura operativa relativa alla gestione delle operazioni in conflitto d'interessi, nonché le "Strategie di esecuzione e trasmissione ordini" la banca detta regole specifiche in materia di conflitti d'interesse vincolanti per tutti i soggetti

rilevanti. La funzione Compliance verifica costantemente l'adeguatezza di queste regole all'evoluzione dell'attività aziendale.

Dispositivi permanenti di controllo

La Banca, in conformità a quanto disciplinato dalla normativa vigente, ha istituito all'interno della propria struttura la funzione Compliance la cui missione principale è quella di contribuire a preservare la Banca stessa dal rischio di non conformità.

In particolare, la funzione Compliance verifica la conformità alle norme vigenti poste a tutela della prevenzione e gestione dei conflitti di interesse sorti sia tra le diverse attività svolte dalla Banca che con riferimento ai soggetti rilevanti.

Barriere informative

La Banca ha definito procedure di controllo dello scambio di informazioni fra i dipendenti per evitare che gli interessi di un cliente entrino in conflitto con gli interessi di un altro cliente o con quelli della Banca stessa.

La Banca ha una consolidata definizione degli accessi al sistema informativo aziendale per rendere efficienti ed efficaci le politiche e le procedure volte a gestire le informazioni riservate, prevenendo la inappropriata trasmissione di informazioni riservate o "price sensitive".

Separazione dei Controlli e Segregazione delle funzioni

Le misure di prevenzione di situazioni "strutturali" di conflitto di interesse comprendono disposizioni permanenti volte ad assicurare la necessaria separatezza organizzativa, operativa, gerarchica, e, ove necessario, anche fisica delle attività. La struttura organizzativa adottata prevede la chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità e l'opportuna separatezza funzionale delle attività ritenute incompatibili ai fini della prevenzione del conflitto di interesse.

Registro dei Conflitti

Al fine di adempiere agli obblighi normativi la Banca ha istituito il Registro dei servizi ed attività in conflitto. La funzione di Compliance ha l'incarico di aggiornare in modo regolare il Registro nel quale è tenuta a riportare, annotando i tipi di servizi di investimento o accessori o di attività di investimento interessati, le situazioni nelle quali sia sorto, o, nel caso di un servizio o di un'attività in corso, possa sorgere un conflitto di interesse che rischia di ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti.

Informativa (Disclosure)

Quando le misure adottate non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, la Banca informa chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura e/o delle fonti dei conflitti affinché essi possano assumere una decisione informata sui servizi prestati, tenuto conto del contesto in cui le situazioni di conflitto si manifestano. Tali informazioni sono fornite su supporto duraturo e presentano un grado di dettaglio sufficiente, considerata la natura del cliente.

Rinuncia all'attività

In determinate circostanze, in considerazione della particolare natura del conflitto di interessi e del servizio di investimento od accessorio prestato, la Banca può constatare di non essere in grado conseguire un sufficiente livello di indipendenza di comportamento né di gestire eventuali conflitti d'interesse con le misure e i presidi in essere. In tali casi è previsto l'obbligo di astensione dall'operatività.

Approvazione, monitoraggio e revisione della "Politica di gestione dei conflitti di interessi"

La "Politica di gestione dei conflitti di interesse" è approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Le funzioni Compliance e Internal Audit, entrambe indipendenti rispetto alle attività controllate, verificano l'efficacia dei meccanismi organizzativi e procedurali di gestione del conflitto adottati dalla banca e illustrati nella presente *Politica*. Ove sia ritenuto necessario, quindi, in seguito a tali controlli, la *Politica di gestione dei conflitti di interesse*, viene rivista e aggiornata.